

Capitolo 3° - COMPRAVENDITA DI AZIENDE COMMERCIALI E DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Sommario

Scorte	Art.	1
Mediazione	"	2
Contratti conclusi a seguito di mera segnalazione	"	3

Capitolo 3° - COMPRAVENDITA DI AZIENDE COMMERCIALI E DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Art. 1 - Scorte.

Nelle compravendite di esercizi pubblici e negozi in genere, nel prezzo non sono comprese le merci.

Queste ultime sono valutate al prezzo corrente nel giorno della consegna.

In ogni caso sono salvi patti diversi espressi.

Art. 2 - Mediazione.

Nei contratti di compravendita di impianti industriali, di aziende industriali, artigianali e commerciali, spetta per la mediazione, qualunque sia il numero dei mediatori, da ciascuna delle parti contraenti, una provvigione nella misura dal 4% al 5% del prezzo escluse le scorte.

In tutti i casi spetta al mediatore, da ciascuna delle parti contraenti, una percentuale del 3% sull'importo delle merci (scorte) solo quando concorra alla determinazione di tale importo presenziando all'inventario.

Art. 3 - Contratti conclusi a seguito di mera segnalazione.

Nel caso di contratti di compravendita conclusi in seguito a segnalazione con retribuzione predeterminata non è dovuto altro compenso.